

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1973

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

Modificazioni del trattamento tributario delle indennità
di fine rapporto

Presentato il 30 luglio 1984

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le linee ispiratrici della legge di delegazione 9 ottobre 1971, n. 825, per quanto riguarda la imposizione tributaria sulle somme spettanti ai lavoratori dipendenti in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di muoversi coerentemente con le caratteristiche di un sistema imperniato sulla imposizione unica e pro-

gressiva del reddito complessivo, prevedevano la tassazione separata di tali redditi con aliquota corrispondente al reddito complessivo medio del biennio precedente, ravvisando in ciò un metodo idoneo a realizzare un regime tributario particolare ma comparabile con il sistema stesso. Abbandonati i criteri di tassazione precedentemente previsti dagli articoli

89, ultimo comma, 90 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, la legge n. 825 del 1971 prevedeva altresì una duplice riduzione dell'imponibile: la prima in ragione di due quinti e di un quinto per le indennità di ammontare netto non superiore rispettivamente a lire sei milioni e a lire quaranta milioni e la seconda nella misura di lire cinquantamila per ogni anno preso a base per la commisurazione dell'indennità.

I criteri ed i principi sopra ricordati hanno trovato attuazione negli articoli 12, lettera e), 13 e 14 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 597; quest'ultimo articolo — relativo agli abbattimenti sul reddito — è stato successivamente modificato con l'articolo 10 della legge 2 dicembre 1975, n. 576.

La indennità spettante al lavoratore per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente ha giustificazioni storiche intese ad ovviare alle conseguenze negative derivanti da tale cessazione; essa ha assunto varie denominazioni e ha tratto origine talvolta da legge, talvolta da previsioni contenute nei contratti collettivi. L'articolo 2120 del codice civile (che anteriormente alla legge 29 maggio 1982, n. 297, menzionava tale indennità come di anzianità), nel testo vigente, la denomina trattamento di fine rapporto esplicitando che questo, non solo sostituisce le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, ma detta una disciplina applicabile « a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine rapporto, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate », mentre è rimasta ferma « la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici ».

La disciplina tributaria più sopra ricordata si riferisce a tutte le indennità percepite una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente ed anzi ricomprende sia le somme dovute ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di quelle di servizi e di

quelle agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca; sia le indennità dovute in dipendenza della cessazione di cariche elettive pubbliche e delle funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione; sia le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza assunto dal lavoratore dipendente all'atto della cessazione del rapporto.

È chiaro che il trattamento tributario *de quo* deve esprimere un equilibrato rapporto tra il rispetto del principio, posto dall'articolo 53 della Costituzione, della capacità contributiva — cui fa corollario, nella medesima norma costituzionale, il principio della progressività della imposizione — da un lato, e la circostanza che si tratta di diritti che si sono formati nel corso di più periodi, dall'altro. Come si è detto sopra, la legge di delegazione ha ricercato criteri di coerenza con il sistema dell'imposizione unica e progressiva ed ha indicato abbattimenti dell'imponibile, attesa — così è dato leggere nella relazione che accompagnava il disegno di legge delega presentato al Parlamento il 1° luglio 1969 — la « particolare funzione delle indennità di fine rapporto che è insieme di integrazione delle mercedi e di previdenza ».

Nel riesaminare la disciplina dettata dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n. 597 del 1973, in confronto all'equilibrato rapporto di cui si è fatta menzione, non possono non influire le seguenti considerazioni:

1) la finalità di assicurare rilevanza alla entità del reddito complessivo, e quindi alla progressività, attraverso la adozione di una aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, può risultare distorta, in relazione a redditi che si sono formati nel corso di più periodi, per effetto: a) della circostanza che nel biennio possono essersi verificati elementi occasionali o eccezionali di reddito complessivo; b) del

fatto che gli stessi redditi di lavoro dipendente risultano normalmente più elevati negli ultimi anni, così che il riferimento al biennio prende in considerazione la più elevata capacità contributiva propria di una parte soltanto del periodo in cui si sono formati i diritti ai trattamenti in esame;

2) la formazione progressiva delle indennità in esame, che ha coinvolto periodi temporali diversi, non consente che effetti perequativi possano essere raggiunti attraverso l'adozione di abbattimenti per scaglioni chiusi, come è appunto nella disciplina vigente.

Le considerazioni che precedono sono confermate da quanto in questi anni è emerso nel corso di dibattiti svoltisi in sedi diverse nonché dalle tesi prospettate anche in sede contenziosa. È del resto noto che pendono dinanzi alla Corte costituzionale questioni, attinenti alla legittimità costituzionale del trattamento tributario di talune delle indennità percepite una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro dipendente, che prendono in esame la natura di tali indennità e la loro formazione progressiva nel tempo; e che la stessa Corte con ordinanza 20 giugno 1984 ha disposto la trattazione dinanzi a sé dei giudizi pendenti relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nella parte in cui concerne le indennità considerate nell'articolo 12, lettera e), con riferimento agli articoli 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione.

Per altro l'entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, concernente la disciplina del trattamento di fine rapporto (non va dimenticato che tale legge ha previsto nuovi criteri di calcolo nonché la possibilità per il lavoratore di acquisire le somme maturate), ha posto *ex se* il problema — avvertito dal Parlamento — della modifica del trattamento fiscale, alla luce delle innovazioni introdotte in larga parte del settore delle indennità percepite

una volta tanto per la cessazione di rapporti di lavoro. Della soluzione di tale problema si era dato carico il disegno di legge (*Atto Senato* n. 1884) presentato nel corso dell'VIII legislatura ad iniziativa parlamentare, il quale prevedeva la tassazione delle quote di indennità maturate annualmente, escludendo ogni onere fiscale al momento della percezione della indennità di fine rapporto. Il sistema proposto nel disegno di legge di cui sopra, modellato conformemente ai criteri di computo e di accumulazione propri del trattamento di fine rapporto, quale il Parlamento andava definendo in quello stesso momento (definizione consacrata poi nella legge 29 maggio 1982, n. 297), prevedeva procedimenti di versamento e introduceva elementi di complessità sul piano dei controlli e delle verifiche, omettendo tuttavia alcuni aspetti di notevole rilievo. Numerosi altri disegni di iniziativa parlamentare sono stati successivamente presentati.

Il presente disegno di legge intende prefigurare un sistema di imposizione che non sia rigidamente strutturato con riferimento ad uno soltanto dei diversi tipi di indennità e si presenti con caratteristiche di semplicità procedurali per i soggetti interessati e per l'Amministrazione.

Alla luce di queste premesse il provvedimento in rassegna, confermato il sistema di tassazione separata, prende in primo luogo in considerazione l'ammontare netto del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità equipollenti (indennità di buonuscita, di anzianità, di fine rapporto, di fine servizio, quale ne sia la denominazione), commisurate tutte alla durata dei rapporti di lavoro dipendente (o di quelli assimilati relativi ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro o alla durata delle attività disciplinate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, o alla durata delle cariche elettive e delle funzioni sopra ricordate), quale espressione di per sé di una capacità contributiva risultante dalla percezione, in dipendenza della cessazione del rapporto, di una spettanza formatasi, nell'arco di tempo nel quale si è protratto il rapporto

stesso, attraverso meccanismi di accumulazione o di computo variamente parametrati alla retribuzione annua. Tale aspetto, comune a tutti i trattamenti o indennità di fine rapporto commisurati alla durata di questo ultimo, consente di determinare la base imponibile — così tenendo anche conto della loro complessa natura — effettuando un abbattimento in misura fissa per ciascuno degli anni in cui ha operato il meccanismo di accumulazione o di computo. Il carattere di fissità dell'abbattimento e la sua incidenza per ciascuno degli anni di cui sopra:

a) rende assolutamente indifferente che il medesimo ammontare sia percepito in dipendenza della cessazione di un unico rapporto di lavoro o di più rapporti protrattisi per un arco di tempo complessivamente uguale;

b) determina una attenuazione proporzionalmente maggiore per i trattamenti o indennità di minore importo e di maggiore durata, dando così luogo ad una imposizione progressiva all'interno della posizione reddituale determinatasi con la percezione del trattamento o della indennità. In questo modo gli inconvenienti lamentati a proposito degli abbattimenti percentuali per scaglioni vengono eliminati.

È per altro evidente che la scelta di cui sopra, esclude altresì che, ai fini della applicazione della imposta, si continui a fare riferimento alla aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, dato che tale aliquota continuerebbe ad essere correlata anche ad elementi estranei rispetto a quelli che hanno determinato la entità del trattamento di fine rapporto o delle indennità equipollenti. Né si ritiene equo fare riferimento ai soli redditi di lavoro dipendenti conseguiti nell'ultimo biennio, sia perché negli ultimi anni del rapporto essi risultano più elevati sia perché non si terrebbe conto delle differenze che derivano dalla presenza di discipline diverse per i diversi settori. Si è quindi ritenuto di ricer-

care un procedimento di determinazione della aliquota il quale tenga conto sia della entità del trattamento di fine rapporto o delle indennità equipollenti, sia dei tempi di accumulazione, o di quelli considerati per il computo; e il quale inoltre si presenti idoneo per la tassazione di tutte le indennità la cui commisurazione è correlata alla durata del rapporto, pur nella presenza di differenti meccanismi di accumulazione o di computo (anche coesistenti come è appunto per la indennità di anzianità di cui all'articolo 2120 del codice civile per i periodi antecedenti al 1° giugno 1982). Questi risultati si ritiene di raggiungere dividendo l'ammontare del trattamento di fine rapporto (o della indennità equipollente) per il numero degli anni di durata del rapporto stesso, moltiplicando il risultato per dodici e determinando, su tale ultimo ammontare, l'aliquota — con riferimento alle aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche vigenti nell'anno in cui è sorto il diritto alla percezione — da applicare alla parte imponibile del trattamento di fine rapporto o della indennità equipollente. In tal modo si ottiene un rapporto che in termini medi si ritiene esprima la capacità contributiva derivante dall'indennità. La soluzione proposta consente anche sotto questo profilo, a parità di contenuti economici nei diversi periodi, la indifferenza della durata del rapporto, ma consente nello stesso tempo la considerazione della capacità contributiva e della progressività, come voluto dall'articolo 53 della Costituzione, con le conseguenti volute diversità di trattamenti che tali elementi comportano.

L'abbandono del sistema di determinazione della aliquota con riferimento alla media dei redditi complessivi dell'ultimo biennio riduce l'onere tributario soprattutto per i possessori di redditi più elevati normalmente percettori di indennità più consistenti. La riduzione fissa di 500 mila lire per ogni anno di durata del rapporto attenua invece l'onere tributario, particolarmente, per i possessori

di redditi minori aventi diritto ad indennità più modeste.

Il provvedimento pertanto dispone nel senso di:

I) distinguere nettamente nell'ambito della lettera e) dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 597, che menziona i redditi soggetti a tassazione separata, il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile (e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati o alla durata delle attività disciplinate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, e delle cariche elettive e delle funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione), dalle altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti ma la cui entità non è commisurata alla durata di questi. La distinzione, attraverso una riscritturazione della lettera e) dello stesso articolo 12, è assolutamente indispensabile in quanto costituisce una premessa di certezza sulla portata della disciplina che si va introducendo;

II) escludere il trattamento di fine rapporto, le indennità equipollenti e le altre indennità o somme percepite una sola volta in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro dalla applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 597, dettando invece per essi nel successivo articolo 14 dello stesso decreto una particolare disciplina;

III) dettare una disciplina del tutto nuova per le « indennità di fine rapporto »: dizione questa che risulta dal titolo dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 597 del 1973 che, nella sua sinteticità, ricomprende tutte le indennità e le altre somme menzionate nella lettera e) dell'articolo 12 di tale decreto.

Come è stato più sopra indicato la nuova disciplina proposta prevede:

a) che l'aliquota applicabile (calcolata sulla base di quelle vigenti nell'an-

no in cui è sorto il diritto alla percezione) sia quella corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare del trattamento di fine rapporto, o della indennità equipollente, al netto degli oneri previdenziali, per il numero degli anni e frazione d'anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici;

b) che l'imponibile è costituito dal relativo ammontare, al netto degli oneri previdenziali, ridotto di lire 500.000 per ciascuno degli anni e frazione d'anno preso a base di commisurazione; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese.

Come si è detto, questa disciplina riguarda il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47 del decreto legislativo 29 settembre 1973, n. 597. Rimangono — chiaramente distinte nell'ambito della lettera e) dell'articolo 12 dello stesso decreto n. 597 — le altre indennità e le altre somme, percepite ugualmente *una tantum*, in aggiunta alle prime, in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti ma non commisurate alla durata di questi: ne costituiscono un esempio la indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni, ecc. Esse sono imponibili, attesa la natura aggiuntiva, per il loro ammontare complessivo al netto degli oneri previdenziali e l'imposta si applica con l'aliquota che è stata determinata agli effetti della tassazione del trattamento di fine rapporto o dell'indennità equipollente.

Qualora infine, in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto, siano percepite più indennità commisurate alla durata di questo, anche se corrisposte da soggetti diversi (ad esempio da fondi o da casse di previdenza), la disciplina che si è prevista per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile si applica alla indennità di

maggiore importo mentre l'intero ammontare netto di quella di minore importo (o l'importo complessivo netto, se siano più le ulteriori indennità) è considerato imponibile (non beneficia cioè di nessuna riduzione), ma l'imposta si applica con l'aliquota determinata agli effetti della tassazione dell'altra.

Conclusivamente la disciplina sopra illustrata (stabilita negli articoli 1 e 2 del disegno di legge, dato che il successivo articolo 3 contiene mere modifiche tecniche conseguenti a quanto disposto nei primi articoli) si caratterizza: perché prende in considerazione l'ammontare netto del trattamento di fine rapporto o di altra indennità equipollente commisurata alla durata del rapporto; perché applica la aliquota — sulla base delle aliquote vigenti al momento della percezione — corrispondente all'importo che risulta dividendo l'ammontare del trattamento o dell'indennità, al netto degli oneri previdenziali, per il numero degli anni preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici; perché, per determinare la parte imponibile, opera sul suddetto ammontare una riduzione in misura fissa per ciascuno degli anni preso a base di commisurazione.

Si allega alla presente relazione una tabella la quale indica l'aliquota che si renderà applicabile, secondo il nuovo sistema proposto, sulle indennità di fine rapporto, in relazione ad alcune ipotesi di entità delle indennità medesime e di durata del rapporto.

Risulta invece impossibile un confronto con il regime attuale, perché secondo la legislazione vigente l'aliquota viene determinata sulla base di un elemento del tutto esterno alla indennità e alla durata del rapporto, quale è il riferimento al reddito medio complessivo dell'ultimo biennio. Né è possibile alcun calcolo anche ipotizzando che il contribuente abbia soltanto il reddito di lavoro dipendente, perché anche in tale caso si dovrebbe conoscere il reddito degli ultimi due anni, il quale invece non è in alcun modo desumibile — né secondo la disciplina della

legge 29 maggio 1982, n. 297, né secondo quella precedentemente dettata dalla legge 31 marzo 1977, n. 91, modificata dal secondo comma dell'articolo 5 della citata legge 29 maggio 1982, n. 297 — sulla base dell'ammontare dell'indennità e della durata del rapporto. Né infine sarebbe valido partire dall'ultimo livello retributivo per risalire, secondo gli anni ipotizzati di durata del rapporto, alla determinazione dell'indennità, perché in tale modo si ometterebbe di considerare la diversità delle discipline che si sono susseguite negli anni e che continuano ad avere rilievo nella determinazione del trattamento di fine rapporto, nonché le diverse posizioni soggettive derivanti da diversità di norme contrattuali e legislative che per le diverse categorie si sono susseguite nel tempo e che in parte rimangono, o continuano ad esplicitare i loro effetti.

Va tenuto comunque presente che la nuova disciplina proposta attenua sensibilmente l'imposizione per le indennità di minore entità e relative a rapporti di maggiore durata; e le rilevazioni eseguite indicano che queste costituiscono la larga prevalenza, con conseguenti effetti sul gettito di cui si dirà.

La nuova normativa avrà effetto per la tassazione delle indennità e delle altre somme percepite in dipendenza di rapporti cessati posteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia sorge la necessità di prendere in considerazione anche la situazione delle cessazioni verificatesi anteriormente a tale data. I disegni di legge di iniziativa parlamentare non considerano questi aspetti, proponendosi di legiferare soltanto per l'avvenire, e alcuni di essi dichiarano esplicitamente che nessuna revisione possa avvenire per i rapporti precedenti.

In primo luogo le nuove disposizioni, in quanto più favorevoli al contribuente, dovranno trovare applicazione nei giudizi promossi ritualmente e pendenti dinanzi alle Commissioni tributarie; il giudice per il principio *iura novit curia* ne terrà conto nei modi che consentono il grado, lo stato e le norme procedurali che regolano il giudizio.

In secondo luogo, coerentemente, la nuova disciplina si applicherà anche nel caso in cui il contribuente, ancorché non abbia introdotto il giudizio dinanzi al giudice tributario, abbia tuttavia esperito le procedure amministrative che ne costituiscono indispensabile presupposto processuale o non siano decorsi i relativi termini.

Potranno quindi presentare la richiesta in questione i contribuenti che hanno percepito anteriormente alla data di entrata in vigore della legge le indennità e le altre somme di cui alla lettera e) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973, ma nei cui confronti alla stessa data non è decorso il termine di diciotto mesi previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Come è noto, le indennità di fine rapporto sopportano anche attualmente un prelievo per ritenuta che, effettuata da datori di lavoro o da enti o fondi di previdenza — siano essi di carattere nazionale o meno, con o senza personalità giuridica — è riscossa mediante versamento diretto, così che il percipiente che intenda dolersi per eventuali errori materiali, duplicazioni o per una asserita inesistenza dell'obbligo di versamento, deve presentare istanza di rimborso entro il termine di diciotto mesi dalla data del versamento. La pendenza di tale termine alla data di entrata in vigore della legge consentirà al contribuente di invocare l'applicazione della nuova normativa al fine di beneficiare di un trattamento tributario più favorevole ed ottenere il rimborso.

Va da sé che identica richiesta potrà essere formulata dal contribuente anche nell'ipotesi in cui la istanza di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 sia stata presentata anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova normativa. In questo caso va però ricordato che, con effetto dal 1° gennaio 1982 il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1981, n. 739, ha introdotto modifiche all'articolo 16 del decreto n. 636 del 1972 (relativo al contenzioso tributario) disponendo che, trascorsi almeno novanta giorni dall'avve-

nuta presentazione dell'istanza di rimborso nei termini stabiliti dalle singole leggi di imposta (nella specie entro diciotto mesi ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) senza che sia stato notificato il provvedimento dell'ufficio sulla stessa, il ricorso può essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non è prescritto. Da ciò consegue che il contribuente che abbia presentata l'istanza di cui all'articolo 38 anteriormente al 1° gennaio 1982 potrà richiedere l'applicazione del nuovo regime fiscale delle indennità di fine rapporto se a quella stessa data non era ancora decorso il termine di sessanta giorni per proporre ricorso dinanzi alla Commissione tributaria: la pendenza del termine comportava infatti l'applicabilità delle innovazioni introdotte con il decreto 3 novembre 1981, n. 739. Se il termine invece era ormai decorso occorre, ovviamente, distinguere: o il contribuente aveva tempestivamente e ritualmente proposto ricorso alla Commissione tributaria e il giudizio relativo è ancora pendente o, al contrario, aveva lasciato decorrere il termine inutilmente ed in questo secondo caso non potrà essere formulata alcuna richiesta. La presentazione della istanza avvenuta successivamente al 1° gennaio 1982 comporta invece che il contribuente potrà richiedere la applicazione della nuova normativa: a) se l'ufficio non ha ancora provveduto sull'istanza, in quanto il ricorso può essere proposto fino a quando il diritto al rimborso non sia prescritto; b) se l'ufficio ha provveduto ed avverso tale provvedimento il contribuente ha ritualmente proposto ricorso alle Commissioni tributarie ed il relativo giudizio è ancora pendente.

Per la liquidazione dell'imposta relativa alle indennità e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti cessati anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova disciplina deve però essere tenuto presente che a fronte di entità espresse nei valori monetari del momento e di aliquote vigenti nell'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, anche la riduzione dell'ammontare netto

delle indennità deve essere di importi de-gradati tendenti ad esprimere nella so-stanza gli stessi valori. A questo fine è stato adottato un sistema semplice, fon-dato nella considerazione unitaria di grup-pi di tre anni, applicando alle indennità percepite in dipendenza dei rapporti ces-sati in ciascun triennio (1974-1976; 1977-1979; 1980-1982) una riduzione rispettiva-mente di lire 135 mila, di lire 225 mila e di lire 370 mila. Tale criterio appare adeguato e ragionevole in considerazione che si applica a ipotesi di rapporti che - cessati dal 1974 al 1982 - si sono svolti in anni precedenti anche lontani; le stes-se ragioni inducono a non degradare l'im-porto della riduzione previsto dall'artico-lo 2 per le indennità percepite in dipen-denza di rapporti cessati successivamen-te all'anno 1982.

I contribuenti che si trovino nelle con-dizioni sopra illustrate potranno, come si è detto, presentare richiesta di riliqui-dazione con domanda - redatta in con-formità al modello approvato con decre-to del Ministro delle finanze - indirizza-ta all'intendente di finanza e presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stes-so; la redazione della domanda conformemente al modello - e quindi con la esplicitazione dei dati e delle notizie ne-cessarie per l'Amministrazione - è pre-supposto per la trattazione delle posizio-ni creditorie dei singoli contribuenti.

Al di fuori dei casi sopra ricordati, è previsto un regime transitorio sostanzial-mente inteso ad eliminare gli ulteriori ef-fetti che la disciplina precedente potrebbe ancora dispiegare in relazione a situazioni pregresse, pur nella vigenza del nuovo re-gime. In questa ottica gli uffici non pro-cederanno né alla liquidazione *ex* articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Re-pubblica 29 settembre 1973, n. 600, né ad accertamenti della maggiore imposta do-vuta sulle indennità percepite anteriormen-te alla predetta data ed assoggettate a ri-tenuta, ed applicheranno le nuove dispo-sizioni per l'accertamento dell'imposta re-lativa ad indennità già corrisposte, ma che

non erano state assoggettate a ritenuta; ed i contribuenti dal canto loro non sa-ranno tenuti a versare la maggiore impo-sta liquidata ai sensi del citato articolo 36-*bis* ed iscritta a ruolo, se non ancora pagata o se non è decorso il termine per il ricorso contro il ruolo. Infine, sempre al di fuori ed oltre i casi sopra ricor-dati, il contribuente potrà ottenere il rim-borso delle ritenute che sono state ope-rate sulle indennità e sulle altre somme anteriormente percepite, solo nella ipotesi in cui, sulla base delle norme attual-mente vigenti, la procedura di liquidazio-ne da parte degli uffici (che, come si è veduto, non potrebbe dar luogo a liqui-dazione di maggiore imposta) accerti un diritto a rimborso.

Tutte le proposte di iniziativa par-lamentare comportano perdite di gettito, le quali si possono valutare, a seconda delle diverse proposte, tra il novanta per cento circa e il trenta per cento circa del gettito dato dalla disciplina attuale. Tali perdite di gettito derivano dall'abbandono (che è in tutti i progetti tranne uno) del meto-do di determinazione dell'aliquota con ri-ferimento al complesso dei redditi del con-tribuente nel biennio di riferimento - ri-correndo invece all'aliquota corrisponden-te ai soli redditi di lavoro dipendente, an-che con riferimento a periodi di imposta diversi, o ad una aliquota specifica, o ad aliquote specificamente determinabili - e derivano inoltre da riduzioni degli impo-nibili, proposti da tutti i progetti in mi-sura assai più consistente di quelli at-tualmente previsti.

Anche il presente disegno di legge com-porta consistenti rinunce di gettito che si possono valutare per l'anno 1985 in 260 miliardi in confronto al gettito che deri-verebbe dal mantenimento della disciplina attuale. Esse deriveranno sia dal nuovo metodo di determinazione dell'aliquota ap-plicabile, sia dalle riduzioni degli impo-nibili.

Il periodo d'imposta più vicino per il quale si possiedono elementi consuntivi è l'anno 1981, per il quale il gettito deri-

vante dalle indennità in esame risultò di complessivi 650 miliardi circa di lire, delle quali 600 miliardi per ritenute effettuate nell'anno stesso dai datori di lavoro (dei quali a loro volta 100 miliardi circa per conguagli in rapporto a precedenti liquidazioni provvisorie, o ad acconti) e 50 miliardi per conguagli effettuati dall'Amministrazione applicando le aliquote corrispondenti alla media del complesso dei redditi dei contribuenti nel biennio. Tenendo conto di un complesso di elementi, alcuni dei quali di non facile determinazione, la valutazione del gettito per il 1985 a legislazione invariata è sui 1.050 miliardi.

La cifra di gettito valutabile per il medesimo anno 1985 sulla base della disciplina che il disegno di legge propone è stimabile in circa 790 miliardi, con una perdita di gettito di circa 260 miliardi, ai quali si devono aggiungere 20 miliardi per tener conto di una prima *tranche* di rimborsi da effettuare in forza della norma di cui all'articolo 4 del disegno di legge. Eventuali maggiori rimborsi che dovessero registrarsi potranno far carico all'apposito capitolo di bilancio (n. 4769 dello stato di previsione del Ministero delle finanze) concernente, appunto, restituzioni e rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Nel 1984 non si farà ancora luogo a rimborsi, in relazione ai termini previsti

dall'articolo 4 ora richiamato. Per quanto riguarda invece, sempre per il 1984, la perdita di gettito sulle ritenute, la valutazione è resa difficile dal fatto che ovviamente non si può procedere con criteri di mensilizzazioni e che non si conosce inoltre quale sia il numero e l'entità dei rapporti la cui chiusura o la cui liquidazione sono state rinviata in attesa della nuova disciplina tributaria. Inoltre perdite di gettito deriveranno, anche per il 1984, per la rinuncia ad operare, per gli anni precedenti, i conguagli con l'applicazione della aliquota corrispondente alla media del biennio, nonché per le altre disposizioni del quarto comma dell'articolo 4.

Su basi di stime, la perdita di gettito per il 1984 può essere valutata in 140 miliardi circa.

A tali perdite di gettito si fa fronte con l'aumento della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su taluni prodotti petroliferi disposto dal decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373. Da esso, sulla base dei consumi attuali, si prevede un maggior gettito di 280 miliardi su base annua; mentre per il 1984, e tenendo conto anche di alcuni andamenti stagionali, si prevede un maggior gettito di 140 miliardi circa, tale quindi da coprire la perdita di gettito presunta per l'anno medesimo in conseguenza dell'applicazione della disciplina prevista dal presente disegno di legge.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E DELL'INCIDENZA PERCENTUALE SECONDO LA DISCIPLINA PROPOSTA

(importi in migliaia di lire)

Trattamento di fine rapporto	Anni 3	Anni 5	Anni 10	Anni 15	Anni 20	Anni 25	Anni 30	Anni 35	Anni 40
3.000	282 (9,4%)	90 (3,0%)	esente						
5.000	770 (15,4%)	470 (9,4%)	esente						
8.000	1.690 (21,1%)	1.199 (15,0%)	540 (6,8%)	90 (0,1%)	esente	esente	esente	esente	esente
10.000	2.414 (24,1%)	1.718 (17,2%)	940 (9,4%)	450 (4,5%)	esente	esente	esente	esente	esente
15.000	4.401 (29,3%)	3.400 (22,7%)	2.150 (14,3%)	1.410 (9,4%)	900 (6,0%)	450 (3,0%)	esente	esente	esente
20.000	6.697 (33,5%)	5.338 (26,7%)	3.435 (17,2%)	2.600 (13,0%)	1.880 (9,4%)	1.350 (6,8%)	900 (4,5%)	450 (2,3%)	esente
30.000	11.343 (37,8%)	9.625 (32,1%)	6.800 (22,7%)	5.153 (17,2%)	4.300 (14,3%)	3.518 (11,7%)	2.820 (9,4%)	2.250 (7,5%)	1.800 (6,0%)
40.000	16.902 (42,3%)	14.250 (35,6%)	10.675 (26,7%)	8.450 (21,1%)	6.870 (17,2%)	5.995 (15,0%)	5.200 (13,0%)	4.455 (11,1%)	3.760 (9,4%)
50.000	22.456 (44,9%)	18.905 (37,8%)	14.670 (29,3%)	12.070 (24,1%)	10.120 (20,2%)	8.588 (17,2%)	7.700 (15,4%)	6.890 (13,8%)	6.120 (12,2%)
75.000	37.118 (49,5%)	32.770 (43,7%)	26.180 (34,9%)	22.005 (29,3%)	19.370 (25,8%)	17.000 (22,7%)	15.180 (20,2%)	13.628 (18,2%)	12.430 (16,6%)
100.000	52.599 (52,6%)	46.703 (46,7%)	37.810 (37,8%)	33.485 (33,5%)	29.340 (29,3%)	26.688 (26,7%)	24.140 (24,1%)	22.110 (22,1%)	20.240 (20,2%)
150.000	84.348 (56,2%)	77.290 (51,5%)	65.540 (43,7%)	56.715 (37,8%)	52.360 (34,9%)	48.125 (32,1%)	44.010 (29,3%)	41.340 (27,6%)	38.740 (25,8%)
200.000	116.718 (58,4%)	108.230 (54,1%)	93.405 (46,7%)	84.508 (42,3%)	75.620 (37,8%)	71.250 (35,6%)	66.970 (33,5%)	62.780 (31,4%)	58.680 (29,3%)

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono apportate le seguenti modificazioni.

All'articolo 12, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile ».

All'articolo 13, nel primo comma dopo le parole: « Per i redditi soggetti a tassazione separata » sono aggiunte le seguenti parole: « , esclusi quelli indicati alla lettera *e*) dell'articolo 12, »; nel secondo comma le parole: « l'aliquota del dieci per cento » sono sostituite dalle seguenti parole: « l'aliquota del diciotto per cento ».

ART. 2.

L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. — Il trattamento di fine rapporto e le altre indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera *e*) dell'articolo 12, sono imponibili per il relativo ammontare netto ridotto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di

commisurazione; per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. L'imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui è sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici.

Le altre indennità e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12 sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo. L'imposta si applica con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente.

Se in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto sono percepite più indennità commisurate alla durata di esso, anche se corrisposte da soggetti diversi, la disposizione del primo comma si applica a quella di maggiore ammontare netto e la disposizione del secondo comma a quelle di ammontare netto minore.

Per i redditi indicati alle lettere e), f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva ».

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni occorrenti ai fini della applicazione dell'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 597, tra i soggetti tenuti alla corresponsione delle indennità e delle altre somme in dipendenza della cessazione del medesimo rapporto di lavoro.

ART. 3.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

Nel secondo comma dell'articolo 23, la lettera c) è sostituita dalle seguenti:

« c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

la precedente lettera *a*), intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e*) dell'articolo 12 del decreto indicato nella precedente lettera *a*) con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto ».

Nel primo comma dell'articolo 29 il numero 3) è sostituito dai seguenti:

« 3) sugli arretrati degli emolumenti di cui ai numeri 1) e 2) con i criteri di cui all'articolo 13 del decreto indicato nel numero precedente, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

4) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e*) dell'articolo 12 del decreto indicato nel numero 2), con i criteri di cui all'articolo 14 dello stesso decreto ».

ART. 4.

Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano, salvo quanto stabilito nel successivo secondo comma, se più favorevoli per il contribuente, nei giudizi ritualmente promossi e pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché per la riliquidazione della imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera *e*) dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, anteriormente corrisposte se alla stessa data non sia decorso il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o, se questa era stata presentata anteriormente al 1° gennaio 1982, non era decorso a tale data il termine per il ricorso di cui al secondo comma dell'articolo 37 dello stesso decreto ovvero se, successivamente al 31 dicembre 1981, è stata presentata tempestivamente la suddetta istanza.

Per la liquidazione dell'imposta relativa alla indennità e alle altre somme percepite in dipendenza di rapporti di lavoro cessati negli anni dal 1974 al 1982 l'ammontare complessivo di esse è ridotto, per ciascun anno preso a base di commisurazione, di lire:

a) 135.000 per i rapporti cessati negli anni 1974-1976;

b) 225.000 per i rapporti cessati negli anni 1977-1979;

c) 370.000 per i rapporti cessati negli anni 1980-1982.

La riliquidazione dell'imposta ai sensi dei commi precedenti deve essere richiesta all'intendente di finanza con apposita istanza redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La istanza deve essere presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto. L'intendente di finanza, verificate le condizioni di cui al primo comma, trasmette all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette o al Centro di servizio competente le istanze per la procedura di riliquidazione; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Fuori dalle ipotesi di cui al primo comma dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) non si procede alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, della maggiore imposta dovuta sulle indennità e altre somme già corrisposte, né ad accertamento d'ufficio

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'imposta dovuta sulle predette indennità e altre somme assoggettate a ritenuta;

b) non è più dovuta la maggiore imposta liquidata ai sensi del predetto articolo 36-bis ed iscritta a ruolo se alla anzidetta data non è stata ancora pagata o se non è decorso il termine per il ricorso contro il ruolo, né l'imposta accertata d'ufficio se, ricorrendone le medesime condizioni, sulle indennità e altre somme già corrisposte è stata operata la ritenuta;

c) l'imposta accertata dall'ufficio relativa a indennità e altre somme già corrisposte e non assoggettate a ritenuta è liquidata secondo le disposizioni dell'articolo 2;

d) si fa luogo a rimborso delle ritenute operate sulle indennità e altre somme anteriormente corrisposte anche a titolo di anticipazioni solo se il relativo diritto deriva dalle norme vigenti prima della predetta data.

ART. 5.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 140 miliardi per l'anno 1984 e in lire 280 miliardi per ciascuno degli anni 1985 e 1986, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge 25 luglio 1984, n. 373, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.